

STATUTO

Statuto AISTom Sicilia agg 18_01_2020 odr

Ente del Terzo Settore (ODV)

Associazione Italiana Stomizzati - Sicilia

(A.I.Stom. Sicilia)

Modifica statutaria esente dall'imposta di registro e di bollo con lo scopo di adeguare gli atti statutari a modifiche o integrazioni normative ai sensi del Codice del terzo settore art. 82, comma 3.

Premessa

L'Assemblea Straordinaria Associativa in data 18/01/2020, in Catania, decide la modifica dello Statuto Associativo in forza del quale l'Associazione, costituita in Catania, in data 15 dicembre 2003, con Atto Notarile dell'Avv. Maria Grazia Tomasello (Repertorio N. 21.798 Raccolta N. 5.901 - Archivio Notarile Distrettuale di Catania) ed in seguito modificato e registrato Agenzia delle Entrate di Acireale, n. 1846 serie 3 del 09/07/2019 e successivamente modificato e registrato Agenzia delle Entrate di Acireale, n. del Assume la nuova denominazione Ente Terzo Settore - ODV "Associazione Italiana Stomizzati" - A.I.Stom.-



Sicilia, adegua il proprio statuto alle modifiche normative introdotte dal D.Lgv.n.117/2017 ed opera in continuità con la modalità operative che la qualificano come Associazione di Volontariato iscritta al Registro del volontariato della Regione Sicilia con decreto R.S. n. 222 del 17/02/2016 al n. 1842 nella sezione b) sanitaria del Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'art. 6 della L.r. n.22/1994.

In quanto Ente di Terzo settore si iscriverà nel registro unico nazionale del Terzo settore e potrà utilizzare la denominazione ETS, dopo tale iscrizione, indicandone tutti gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita l'Associazione Italiana Stomizzati-Sicilia, acronimo Aistom-Sicilia, con sede a Catania in Via Crociferi 40, tra quanti sono interessati e desiderano contribuire alla loro riabilitazione fisica, psichica e sociale, sotto la ragione sociale Ente di Terzo Settore - ODV "Associazione Italiana Stomizzati-Sicilia"

(A.I.STOM-Sicilia). Ai sensi del Codice del Terzo settore D.Lgv. n. 117 del 03/07/2017 e sue successive integrazioni, e opera mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal Codice del Terzo Settore.

La durata dell'Associazione è illimitata e connessa all'esistenza del problema.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

La Segreteria e la sede legale dell'Associazione seguiranno sempre la sede operativa del Presidente. La Presidenza segue sempre la sede operativa del Presidente.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Comitato

esecutivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, fondata sul volontariato e senza fini di lucro; le prestazioni fornite dai volontari sono gratuite:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) formazione universitaria e post-universitaria;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

g) riqualificazione di beni pubblici utilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale dei membri dell'associazione con attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali. La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune con delibera dell'Assemblea Generale dei soci senza costituire

modifica statutaria. L'Associazione potrà
affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo
comunque la propria autonomia. L'Associazione si
iscriverà nel Registro unico nazionale del Terzo
settore e potrà utilizzare la denominazione ETS
dopo tale iscrizione, indicando gli estremi
dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e
nelle comunicazioni al pubblico. L'ente potrà
operare in ambito nazionale ed internazionale.

Per Realizzare le suddette finalità e l'ETS potrà:

1) Riunire in forma libera e associativa le
persone che hanno subito un intervento chirurgico
e sono conseguentemente portatori di stoma,
insieme a quanti intendono collaborare alla loro
assistenza e al loro reinserimento nella Società e
nell'ambito di lavoro (professionisti della salute
e volontari).

2) Portare aiuto materiale e morale a tutti
coloro presso i quali l'Associazione potrà
intervenire.

3) Svolgere attività d'informazione e
prevenzione sui problemi attinenti il carico
intestinale e per tutte le forme patologiche
richiedenti una stomia cutanea, nei confronti dei
professionisti della salute dei pazienti e

volontari, affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale rieducativo.

4) Sviluppare in seno all'opinione pubblica ed alle autorità competenti una corrente favorevole ai problemi assistenziali e rieducativi concernenti queste categorie di persone.

5) Procurare all'Associazione i mezzi finanziari, le sovvenzioni e le donazioni, utili al conseguimento delle finalità istituzionali.

6) Promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione, soprattutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale, anche attraverso o mediante attività diretta o indiretta di volontariato.

7) L'Associazione si dota di un "Comitato Tecnico Scientifico" che si attiene alle direttive emanate dal Consiglio Direttivo, che nomina Componenti e Coordinatore.

8) L'associazione può, inoltre, svolgere ogni attività, utile al raggiungimento delle proprie finalità, allo scopo di favorire il processo di integrazione e di tutela sociale, anche in termini di tutela dei diritti, a favore di persone

svantaggiate o appartenenti a comunità estere, nei limiti statutari sopra precisati.

9) L'associazione può aderire ad organismi locali, nazionali e internazionali e collaborare con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento delle attività sociali.

10) Valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e dei saperi, quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;

11) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le seguenti attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite e volontarie fornite dai propri volontari. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa

e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- Assenso al trattamento dei dati sensibili come da Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 Generale (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura

dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Sono Soci coloro che aderiscono all'associazione secondo modalità riconosciute dal Consiglio Direttivo, e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e

strumenti conoscitivi per supportare lo sviluppo delle attività.

Aderiscono all'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, impegnandosi in modo non occasionale.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro a cura dell'associazione.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate previo autorizzazione/delibera da parte del Consiglio Direttivo;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione e per mancato

versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti come da regolamento interno.

Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa e la restituzione delle quote associative versate.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- Comitato Tecnico Scientifico;
- Delegazioni Territoriali (vedi regolamento interno).

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare

sino ad un massimo di 3 associati (vedi regolamento interno).

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28

del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 7 , nominati dall'Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore

indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di

amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Il Segretario)

- Coordina la Segreteria, compie e tiene aggiornato il libro Soci;

- Unitamente al Presidente può assumere decisioni in merito alle attività economiche e gestionali dell'associazione;

- Provvede alla corrispondenza, organizza le riunioni del Consiglio direttivo, dell'Assemblea, redigendone i relativi verbali;

- E' responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente;

- Coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma gli atti ufficiali dell'Associazione.

ART. 11

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo per l'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed in particolare per la gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di far pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive. I compiti di tesoreria sono svolti dalle Banche e dagli Uffici Postali presso i quali saranno accesi i conti correnti dell'Associazione.

ART. 12

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico e nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 14

(Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da professionisti socio sanitari ed ogni altro professionista sia ritenuto utile alla causa. Il Comitato è di nomina del Consiglio Direttivo ed è tenuto al rispetto del deliberato del Consiglio Direttivo e del Presidente. Il Direttivo nomina anche il Coordinatore del Comitato.

Nel numero variabile da tre a cinque componenti

ART. 15

(Delegazione Territoriale)

La Delegazione Territoriale è costituito da un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre ad un massimo di cinque. Essi vengono eletti dall'Assemblea dei soci della sezione, in regola col versamento delle quote associative, aventi residenza nel territorio della Regione Sicilia. I

candidati presentano la propria candidatura e con pubblica assemblea, in seconda convocazione, vengono eletti:

- Il Capo Delegazione
- il segretario
- un numero massimo di cinque componenti della Delegazione territoriale.

Tutte le attività/rapporti sono regolamentati da Regolamento interno "Regolamento Delegazioni dell'Associazione A.I.Stom. Sicilia"

ART. 16

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 17

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi

associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 18

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate (vedi Regolamento "Rapporti economici con A.I.Stom. Sicilia").

ART. 19

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato

dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 20

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previo richiesta formale scritta a mezzo e-Mail/PEC indirizzata a presidenza@pec.aistomsicilia.it.

ART. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 23

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio

residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di

volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.